

COMMISSIONE III

DIRITTO - PROCEDURA E ORDINAMENTO GIUDIZIARIO
AFFARI DI GIUSTIZIA

V.

SEDUTA DI MARTEDÌ 4 GENNAIO 1949

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BETTIOL GIUSEPPE

INDICE

	PAG.
Congedi:	
PRESIDENTE	19
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Dichiarazione di morte presunta di persone scomparse per fatti dipendenti dalla situazione politico-militare determinatasi immediatamente dopo l'8 settembre 1943. (213).	19
PRESIDENTE	19, 20, 21, 22
AMATUCCI	20, 22
LIGUORI	20
ROCCHETTI	20, 21
LEONE GIOVANNI	20, 21
COLITTO	20, 21
PAOLUCCI	21
SCALFARO	21, 22
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Agevolazioni, per l'iscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, a favore dei non iscritti al cessato partito fascista o dei soggetti alle leggi razziali. (215).	22
PRESIDENTE	22
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	22

La seduta comincia alle 10.

Sono presenti:

Amadei, Amatucci, Assennato, Baresi, Belloni, Bernardi, Bettiol Giuseppe, Bianco, Bucciarelli Ducci, Buzzelli, Caccuri, Camposar-

cuno, Colitto, Concetti, Facchin, Fietta, Fumagalli, La Rocca, Lecciso, Leone Giovanni, Liguori, Lombardi Ruggero, Pagliuca, Paolucci, Reali, Rocchetti e Scalfaro.

SCALFARO, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della precedente seduta.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Ferrandi e Capalozza.

Discussione del disegno di legge: Dichiarazione di morte presunta di persone scomparse per fatti dipendenti dalla situazione politico-militare determinatasi immediatamente dopo l'8 settembre 1943. (213).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Dichiarazione di morte presunta di persone scomparse per fatti dipendenti dalla situazione politico-militare determinatasi immediatamente dopo l'8 settembre 1943.

Dovendo riferire, in assenza, per malattia, del relatore onorevole Coccia, mi rimetto alla relazione ministeriale.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passiamo all'esame dell'articolo unico:

« Oltre che nei casi indicati negli articoli 58 e 60 del Codice civile, può essere dichiarata la morte presunta quando alcuno è scomparso in seguito a fatti dipendenti diretta-

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 GENNAIO 1949

mente dalla situazione politico-militare determinatasi tra l'8 settembre 1943 e il 31 dicembre 1945 senza che si abbiano più notizie di lui, e sono trascorsi tre anni dalla cessazione dello stato di guerra.

« La sentenza dichiarativa della morte presunta determina il giorno e possibilmente l'ora a cui risale l'ultima notizia ».

L'onorevole Amatucci ha proposto i seguenti emendamenti:

« Nel primo comma, sopprimere la parola: direttamente ».

« Aggiungere, in fine al secondo comma, la proposizione: Qualora non possa determinarsi l'ora, la morte presunta si ha per avvenuta alla fine del giorno indicato ».

Ha facoltà di svolgerli.

AMATUCCI. Mi permetto di far rilevare che il disegno di legge fu sollecitato da me e da altri colleghi, per porre riparo a situazioni veramente incresciose che si vengono a verificare a seguito della scomparsa di persone durante i fatti politici e militari svoltisi dal 1943 al 1945.

Richiamo l'attenzione dei colleghi sul fatto che l'avverbio « direttamente » (« fatti dipendenti direttamente dalla situazione politico-militare ») postula un rigorismo probatorio che urterebbe contro difficoltà insormontabili. Progongo quindi di sopprimere tale avverbio.

Per quanto riguarda il secondo comma, l'emendamento aggiuntivo che propongo è in relazione con la difficoltà evidente di determinare l'ora della morte presunta: esso riproduce il secondo comma dell'articolo 61 del Codice civile.

LIGUORI. Sono perfettamente d'accordo per la soppressione dell'avverbio « direttamente ». A scopo di coordinamento di questo articolo unico coll'articolo 60 del Codice civile, presento il seguente emendamento:

« Sostituire le ultime parole del primo comma con le seguenti: tre anni dalla fine dell'anno in cui sono cessate le ostilità ».

ROCCHETTI. Concordo con la proposta di soppressione della parola « direttamente ».

Per quanto riguarda l'altra proposta dell'onorevole Amatucci, cioè di aggiungere che, qualora non possa determinarsi l'ora, la morte presunta si ha per avvenuta alla fine del giorno indicato, mi permetto di far osservare che, logicamente, questo articolo unico non resta a sé ma si inquadra nel sistema generale della dichiarazione di morte presunta.

regolato dal Codice, di cui costituisce come un nuovo articolo. Questa aggiunta mi sembra superflua, essendo la formula già contenuta nell'articolo 61 del Codice civile.

Circa l'emendamento dell'onorevole Liguori, osservo che mentre la data della cessazione dello stato di guerra è stabilita dalla legge, quella della cessazione delle ostilità costituisce un dato di fatto, che bisognerebbe per lo meno determinare autorevolmente, per esempio nella relazione.

LIGUORI. Il collega Rocchetti ha perfettamente ragione. Ritiro perciò il mio emendamento.

LEONE GIOVANNI. A me pare che occorra andar molto cauti in questa materia: infatti, la cessazione dello stato di guerra è una nozione molto più ampia di quella dell'effettiva cessazione delle ostilità, tanto è vero che la relativa data è stabilita esplicitamente da una legge.

Anche se dal punto di vista pratico sarebbe forse più utile la nozione empirica della cessazione delle ostilità, trattandosi di un dato di fatto che non può essere dedotto in una norma di legge, occorre scegliere fra la data di cessazione dello stato di guerra o un'altra data appositamente stabilita nella legge in esame: ad esempio, quella della cessazione delle ostilità nel Nord, della liberazione di Milano, ecc.

PRESIDENTE. V'è già una data fissata dalla legge: quella della cessazione dello stato di guerra.

LEONE GIOVANNI. Ma lo stato di guerra è stato dichiarato cessato in tutto il mondo molto più tardi della cessazione effettiva dello stato di belligeranza. Siccome questa legge, invece, mira ad estendere la procedura per la dichiarazione di morte presunta a situazioni per le quali la procedura stessa non sarebbe applicabile in base alla norma comune del Codice, sembra opportuno fissare una data apposita.

LIGUORI. Si potrebbe stabilire il 25 aprile 1945 come data della cessazione delle ostilità.

AMATUCCI. A mio parere, potrebbe rimanere il testo ministeriale.

COLITTO. Sono contrario alla soppressione dell'avverbio « direttamente », perché questo disegno di legge in tanto ha stabilito per la dichiarazione di morte presunta un periodo di tempo più breve, in quanto appunto ci si trovi di fronte a fatti che siano dipendenti « direttamente » dalla situazione politico-militare determinatasi fra il 1943 e il 1945.

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 GENNAIO 1949

Sono invece favorevole all'aggiunta al secondo comma della dizione proposta dall'onorevole Amatucci, cioè che nel caso che sia impossibile stabilire l'ora, la morte si riterrà avvenuta alla fine del giorno indicato, perché, se si è ritenuto opportuno riprodurre sostanzialmente qui la prima parte dell'articolo 61 del Codice civile, possiamo benissimo riprodurre anche la seconda parte: il che eviterebbe che si potesse pensare che la relativa norma non è applicabile al caso previsto dalla legge in esame.

Sarebbe poi opportuno fare alcune modificazioni di forma: anziché « sono trascorsi tre anni dalla cessazione dello stato di guerra », dire: « sono trascorsi tre anni dalla data di cessazione, ecc. ».

Nel capoverso, poi, è inutile dire « sentenza dichiarativa della morte presunta », perché si capisce che è dichiarativa della morte presunta: quindi basterebbe dire: « La sentenza determina, ecc. ».

PAOLUCCI. Per quanto riguarda il capoverso di questo articolo unico, osservo che in pratica in molti casi sarà impossibile, nella maniera più assoluta, determinare il giorno della morte presunta. Nella zona di Chieti, ad esempio, vi sono state molte deportazioni ad opera dei tedeschi. So che è indispensabile la determinazione della data, ma mi corre l'obbligo di riferire questa situazione, particolarmente per quello che riguarda l'Abruzzo.

ROCCHETTI. Non comprendo questa perplessità. Si tratta di stabilire il giorno e l'ora, cioè di determinare un dato di fatto. Anche nell'esempio specifico fatto dall'onorevole Paolucci si tratterà del giorno e dell'ora a cui risale l'ultima notizia, in cui, pertanto, si ritiene sia avvenuta la deportazione.

PAOLUCCI. Ma chi è in grado di ricordare il giorno e anche l'ora?

ROCCHETTI. Si cercherà di ricostruire: a questi episodi sono spesso legati ricordi che è impossibile cancellare. Del resto non si può fare a meno di una data di morte, per le infinite questioni che possono essere connesse alla conoscenza di questa data. Basti pensare ai casi di premorienza.

LIGUORI. Si stabilì la dichiarazione della data della morte presunta persino per il terremoto di Messina.

PAOLUCCI. Ma vi fu allora un elemento preciso: il giorno e l'ora in cui si verificò il sinistro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Amatucci, per la soppressione, nel primo comma, della parola « direttamente ».

(È approvato).

Pongo in votazione il primo comma dell'articolo unico, così modificato, con l'emendamento di forma proposto dall'onorevole Colitto:

« Oltre che nei casi indicati negli articoli 58 e 60 del Codice civile, può essere dichiarata la morte presunta quando alcuno è scomparso in seguito a fatti dipendenti dalla situazione politico-militare determinatasi tra l'8 settembre 1943 e il 31 dicembre 1945 senza che si abbiano più notizie di lui, e sono trascorsi tre anni dalla data della cessazione dello stato di guerra ».

(È approvato).

Nel secondo comma l'onorevole Colitto propone la soppressione delle parole « dichiarativa della morte presunta ». Pongo in votazione questo emendamento.

(Non è approvato).

Pongo in votazione il secondo comma nel testo del progetto:

« La sentenza dichiarativa della morte presunta determina il giorno e possibilmente l'ora a cui risale l'ultima notizia ».

(È approvato).

Passiamo all'emendamento aggiuntivo Amatucci:

« Qualora non possa determinarsi l'ora, la morte presunta si ha per avvenuta alla fine del giorno indicato ».

SCALFARO. A me pare che l'aggiunta sia inutile dal momento che nel primo comma vi è già il riferimento al Codice civile, dal quale l'aggiunta stessa è tolta.

COLITTO. Se non vi fosse il secondo comma, l'onorevole Scalfaro avrebbe ragione, ma poiché si riproduce sostanzialmente in esso il primo comma dell'articolo 61 del Codice civile, non si può non riprodurre anche il secondo comma.

LEONE GIOVANNI. Penso che l'emendamento aggiuntivo, che nella sostanza mi pare sia fondato, possa presentare solo questo profilo di pericolo: che riprodurre una norma del Codice civile potrebbe significare che le altre eventuali disposizioni di legge che riguardano la medesima materia non siano state volutamente riprodotte e quindi non debbano applicarsi ai casi di scomparsa di persone per fatti dipendenti dalla situazione determinatasi tra l'8 settembre 1943 e il 31 dicembre 1945. Penso che potrebbe avviarsi ag-

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 GENNAIO 1949

giungendo invece una formula di rinvio a tutte le altre norme del Codice civile: di rinvio, cioè, alla disciplina generale della materia. Si potrebbe, ad esempio, dire: « Per il resto si applicano le norme del Codice civile ».

SCALFARO. Mi associo. Questa formula dovrebbe sostituire tutto il secondo comma, il quale riproduce norme del Codice civile. Siccome il secondo comma è già stato votato, penso che questa sostituzione, qualora fosse approvata la formula Leone, potrebbe essere fatta in sede di coordinamento.

AMATUCCI. Allo stato attuale, essendosi già votato il secondo comma dell'articolo unico, devo insistere sul mio emendamento aggiuntivo. Preciso pertanto che non intendo che la riproduzione delle norme di cui all'articolo 61 del Codice civile significhi non applicazione della disciplina generale prevista dal Codice stesso al titolo IV per gli istituti dell'assenza e della dichiarazione di morte presunta.

PRESIDENTE. La Commissione prende atto di questo chiarimento. Essendo già stato votato il secondo comma dell'articolo unico, pongo ora in votazione l'emendamento aggiuntivo Amatucci, con il quale, come il proponente ha precisato, non si intende affatto sottrarre i casi di morte presunta di cui alla disciplina particolare del disegno di legge alla disciplina dettata in via generale dal Codice civile.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà successivamente votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Agevolazioni, per l'iscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, a favore dei non iscritti al cessato partito fascista o dei soggetti alle leggi razziali. (215).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Agevolazioni, per l'iscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, a favore dei non iscritti al cessato partito fascista o dei soggetti alle leggi razziali.

Avrebbe dovuto riferire l'onorevole Capalozza, ma egli è in congedo per malattia. Dovendo riferire in sua vece, mi rimetto alla relazione ministeriale.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame dell'articolo unico:

« I periodi di esercizio delle funzioni, richiesti per la nomina a revisore ufficiale dei conti, a norma dell'articolo 12 del regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, modificato con la legge di conversione 3 aprile 1937, n. 517, sono ridotti alla metà a favore degli aspiranti, i quali, pur essendo in possesso, durante il governo fascista, degli altri requisiti necessari per conseguire la iscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, mancavano del requisito dell'esercizio delle funzioni di cui al predetto regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, che non poterono conseguire perché non iscritti al partito fascista o soggetti alle leggi razziali.

« La disposizione di cui al comma precedente cessa di avere efficacia decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

Non essendo stati presentati emendamenti e poiché nessuno chiede di parlare, il disegno di legge sarà votato subito a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta sui due disegni di legge esaminati nel corso della seduta.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Dichiarazione di morte presunta di persone scomparse per fatti dipendenti dalla situazione politico-militare determinatasi immediatamente dopo l'8 settembre 1943. (213):

Presenti e votanti	27
Maggioranza	14
Voti favorevoli	27
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Agevolazioni, per l'iscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, a favore dei non iscritti al cessato partito fascista o dei soggetti alle leggi razziali. (215):

Presenti e votanti	27
Maggioranza	14
Voti favorevoli	27
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

La seduta termina alle 10.45.